

REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI

Articolo 1

1. Il presente regolamento disciplina la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri comunali, in applicazione della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Articolo 2

1. Entro tre mesi dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio ha provveduto alla convalida dell'elezione i Consiglieri comunali sono tenuti a depositare presso l'ufficio di Gabinetto del Sindaco:

- 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
- 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Articolo 3

1. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i Consiglieri comunali sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma dell'articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica l'ultimo comma dell'art. 2.

Articolo 4

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i Consiglieri comunali sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo art. 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

2. Si applica il secondo comma dell'art. 2.

3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del

soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio comunale.

Articolo 5

1. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dalla Segreteria Generale ed approvato dalla Giunta municipale.

Articolo 6

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli artt. 2 e 3 il Sindaco diffida l'interessato ad adempiere entro il termine di quindici giorni.
2. Nel caso di inosservanza della diffida il Sindaco ne dà notizia al Consiglio.

Articolo 7

1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell'art. 2, secondo le modalità stabilite nell'art. 8.

Articolo 8

1. Le dichiarazioni previste ai numeri 1 e 3 del primo comma dell'art. 2 vengono riportate in allegato del bollettino pubblicato a cura dell'ufficio stampa del Comune entro tre mesi dalla scadenza del termine previsto per il deposito delle dichiarazioni. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata a sensi del numero 2 del primo comma dell'art. 2.
2. Le dichiarazioni previste agli artt. 3 e 4 vengono riportate in allegato del bollettino pubblicato anch'esso a cura dell'ufficio stampa del Comune entro tre mesi dalla scadenza dei termini previsti per il deposito delle dichiarazioni concernenti le variazioni della situazione patrimoniale.

Articolo 9

1. Il bollettino di cui all'articolo precedente verrà divulgato secondo i normali canali di informazione e pubblicato all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
2. Copia di esso rimarrà a disposizione dei soggetti di cui all'art. 7 presso l'Archivio comunale.

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 434 del 14.07.1989